



UFFICIO D'AMBITO della  
Provincia di SONDRIO

- PIANO D'AMBITO – Rev. 02

# ALLEGATO 3: Piano Economico Finanziario

Redatto in conformità alle disposizioni emanate dall'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico (ora ARERA) con deliberazione n.665 del 28 settembre 2017 (TICSI)





**ALLEGATO 3: Piano Economico Finanziario**

**INDICE**

<b>1</b>	<b>PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI .....</b>	<b>5</b>
<b>2</b>	<b>MUTUI A CARICO DELLA TARIFFA D'AMBITO .....</b>	<b>6</b>
<b>3</b>	<b>ARTICOLAZIONE TARIFFARIA .....</b>	<b>7</b>
<b>3.1</b>	<b>Quota fissa di acquedotto .....</b>	<b>7</b>
<b>3.2</b>	<b>Utenze Artigianali e Commerciali .....</b>	<b>8</b>
3.2.1	Quota fissa .....	8
3.2.2	Quota variabile .....	8
<b>3.3</b>	<b>Utenze industriali .....</b>	<b>9</b>
3.3.1	Quota fissa .....	9
3.3.2	Quota variabile .....	9
<b>3.4</b>	<b>Utenze Agricole e Agrozootecniche .....</b>	<b>10</b>
3.4.1	Quota fissa .....	10
3.4.2	Quota variabile .....	10
<b>3.5</b>	<b>Utenze Pubbliche Disalimentabili .....</b>	<b>11</b>
3.5.1	Quota fissa .....	11
3.5.2	Quota variabile .....	11
<b>3.6</b>	<b>Utenze Pubbliche Non Disalimentabili.....</b>	<b>12</b>
3.6.1	Quota fissa .....	12
3.6.2	Quota variabile .....	12
<b>3.7</b>	<b>Utenze Antincendio.....</b>	<b>13</b>
3.7.1	Quota fissa .....	13
3.7.2	Quota variabile .....	13
<b>3.8</b>	<b>Utenze domestiche non residenti .....</b>	<b>14</b>
3.8.1	Quota fissa .....	14
3.8.2	Quota variabile .....	14
3.8.3	Scaglioni di consumo .....	14
<b>3.9</b>	<b>Utenze domestiche residenti .....</b>	<b>15</b>
3.9.1	Quota fissa .....	15
3.9.2	Quota variabile .....	15
3.9.3	Scaglioni di consumo .....	15
<b>3.10</b>	<b>Applicazione dell'articolazione tariffaria.....</b>	<b>17</b>
3.10.1	Ambito di applicazione .....	17
3.10.2	Casi di esclusione .....	17
3.10.3	Classificazione delle utenze .....	19



**ALLEGATO 3: Piano Economico Finanziario**

3.10.4	Utenze idroesigenti.....	22
3.10.5	Specificazioni riguardo l'applicazione delle tariffe .....	23
3.10.6	Stagionalità.....	24
3.10.7	Sospensione/cessazione della fornitura richiesta dall'utenza .....	25
3.10.8	Utenze montane.....	26
3.10.9	Regolazione per le utenze tuttora sprovviste degli strumenti di misura .....	30

**4 SVILUPPO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO ..... 33**



## ALLEGATO 3: Piano Economico Finanziario

### 1 PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI

Per una trattazione specifica del Programma degli Interventi si rimanda al capitolo apposito (Cap. 7) della relazione del Piano d'Ambito.

Una componente fondamentale dello schema regolatorio – definito ai sensi della deliberazione ARERA n.580 del 27 dicembre 2019 - che ne costituisce parte integrante e sostanziale, è il "Programma degli Interventi", redatto ai sensi degli Allegati 1 e 2 alla determinazione 29 giugno 2020, n.1/2016 – Direzione Sistemi Idrici di ARERA. Di fatto si tratta di un puntuale piano quadriennale degli interventi che si intende far realizzare al gestore d'ambito, a valere sulla tariffa d'ambito, per il periodo 2020-2023.

In numeri: 1.076 interventi, per un ammontare complessivo delle opere pari ad euro 28.834.500 (valore investimento lordo annuo), dei quali euro 27.913.246 a carico della tariffa d'ambito ed euro 921.254,00 quali contributi a fondo perduto.

L'elenco degli interventi 2020-2023 è disponibile in Allegato 4.

Infine, Per quanto riguarda gli anni dal 2024 a fine concessione, si ritiene di prevedere un ammontare degli interventi annuo pari a quello previsto dal soggetto gestore nell'ultimo piano industriale così come approvato dalle Assemblee competenti in data 09 dicembre 2019.

Di seguito una tabella riassuntiva gli importi predetti:

	UdM	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Investimenti al lordo dei contributi	euro	7.350.000	7.250.000	7.213.500	7.021.000	7.908.550	3.900.000	3.800.000	3.900.000	4.800.000	3.900.000	4.000.000	8.000.000	8.000.000
	UdM	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	
Investimenti al lordo dei contributi	euro	8.925.000	8.925.000	8.925.000	8.925.000	8.925.000	8.925.000	8.775.000	8.775.000	8.775.000	8.775.000	8.775.000	8.858.927	



## ALLEGATO 3: Piano Economico Finanziario

### 2 MUTUI A CARICO DELLA TARIFFA D'AMBITO

Il D.lgs. n.152 del 3 aprile 2006 "Norme in materia ambientale", all'art.153, comma 2, così come novellato dall'art. 7, comma 1, lettera f), legge n. 164 del 2014 (legge di conversione del decreto c.d. "Sblocca Italia") reca: "[...] *le passività relative al servizio idrico integrato, ivi compresi gli oneri connessi all'ammortamento dei mutui [...] sono trasferite al soggetto gestore [...]. Di Tale trasferimento si tiene conto nella determinazione della tariffa, al fine di garantire l'invarianza degli oneri per la finanza pubblica [...]*".

In allegato 5 si riporta l'elenco dei mutui contratti per opere relative al Servizio Idrico Integrato, i cui ratei sono da rimborsare dal gestore d'ambito ai soggetti mutuatari, a valere pertanto sulla tariffa d'ambito, a far data dal 01 gennaio 2020.

Rispetto al precedente elenco, vigente a far data dal 01 gennaio 2016, sono stati tolti i mutui nel frattempo scaduti, sono stati aggiornati i piani di ammortamento così come trasmessi dai soggetti mutuatari a seguito della richiesta dell'Ufficio d'Ambito (prot.412 del 28 febbraio 2020) e, infine, sono state calcolate le quote interessi per i mutui a tasso variabile ipotizzando un tasso del 3,5%.

Dal momento dell'approvazione in Consiglio provinciale della revisione n.02 del Piano d'Ambito, questo diverrà l'unico elenco al quale fare riferimento.

### 3 ARTICOLAZIONE TARIFFARIA

Il presente paragrafo illustra le tariffe applicate all'utenza dell'ATO di Sondrio a partire dal 01 gennaio 2020.

Per una maggiore facilità di comprensione e al fine di una maggiore trasparenza amministrativa, si riportano le tariffe che il Gestore dell'ATO di Sondrio potrà applicare a ciascuna tipologia d'utenza.

All'interno dei valori sono già inclusi i moltiplicatori tariffari, proposti dall'Ufficio d'Ambito e in attesa di approvazione da parte degli Enti competenti<sup>1</sup>. Si tratta pertanto di tariffe massime: il Gestore potrebbe applicare tariffe inferiori a quelle esposte nel seguito, se lo ritenesse opportuno, ma non superiori.

In base alla regolazione per periodi regolatori promossa da ARERA, tali tariffe saranno oggetto di conferma e/o modifica a partire dal 01 gennaio 2022 (ex deliberazione ARERA n.580 del 27 dicembre 2019) e, successivamente, ogni biennio.

I moltiplicatori tariffari per gli anni dal 2020 al 2023, proposti dall'Ufficio d'Ambito e che saranno sottoposti a parere della Conferenza dei Comuni e all'approvazione del Consiglio provinciale e di ARERA per quanto di competenza, sono i seguenti:

2020	1,000
2021	1,010
2022	1,012
2023	1,019

#### 3.1 Quota fissa di acquedotto

L'articolazione tariffaria vigente sino al 31 dicembre 2019 prevedeva una agevolazione – insistente sulla quota fissa di acquedotto – per gli utenti dotati di contatore.

In considerazione del fatto che la quasi totalità degli utenti è finalmente dotata degli strumenti di misura, l'Ufficio d'Ambito ritiene di non mantenere più tale distinzione e, pertanto, di considerare esclusivamente la tariffa "agevolata" dal 01 gennaio 2020.

Per gli utenti che siano ancora temporaneamente sprovvisti di contatore e che abbiano già corrisposto la relativa quota fissa di acquedotto secondo la precedente articolazione tariffaria tramite le fatturazioni dell'anno 2020, non è previsto alcun conguaglio su tale voce.

---

<sup>1</sup> In caso gli Enti competenti non approvassero i moltiplicatori tariffari così come proposti dall'Ufficio d'Ambito, gli stessi, e conseguentemente le tariffe massime, dovranno essere calcolati di nuovo

## 3.2 Utenze Artigianali e Commerciali

### 3.2.1 Quota fissa

<b>QUOTA FISSA</b> <b>(euro/singola utenza non raggruppata/anno)</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Acquedotto	19,984871	20,184719	20,224689	20,364583
Fognatura	21,140000	21,351400	21,393680	21,541660
Depurazione	21,140000	21,351400	21,393680	21,541660
<b>Totale</b>	<b>62,264871</b>	<b>62,887519</b>	<b>63,012049</b>	<b>63,447903</b>

### 3.2.2 Quota variabile

<b>QUOTA VARIABILE</b> <b>(euro/mc)</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Acquedotto	1,057000	1,067570	1,069684	1,077083
Fognatura	0,116270	0,117433	0,117665	0,118479
Depurazione	0,327670	0,330947	0,331602	0,333896
<b>Totale</b>	<b>1,500940</b>	<b>1,515949</b>	<b>1,518951</b>	<b>1,529458</b>



### 3.3 Utenze industriali

#### 3.3.1 Quota fissa

<b>QUOTA FISSA</b> <b>(euro/singola utenza non raggruppata/anno)</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Acquedotto	36,814236	37,182378	37,256006	37,513706
Fognatura	42,280000	42,702800	42,787360	43,083320
Depurazione	42,280000	42,702800	42,787360	43,083320
<b>Totale</b>	<b>121,374236</b>	<b>122,587978</b>	<b>122,830726</b>	<b>123,680346</b>

#### 3.3.2 Quota variabile

<b>QUOTA VARIABILE</b> <b>(euro/mc)</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Acquedotto	0,845600	0,854056	0,855747	0,861666
Fognatura	0,158550	0,160136	0,160453	0,161562
Depurazione	0,422800	0,427028	0,427874	0,430833
<b>Totale</b>	<b>1,426950</b>	<b>1,441220</b>	<b>1,444073</b>	<b>1,454062</b>

### 3.4 Utenze Agricole e Agrozootecniche

#### 3.4.1 Quota fissa

<b>QUOTA FISSA</b> <b>(euro/singola utenza non raggruppata/anno)</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Acquedotto	15,777530	15,935305	15,966860	16,077303
Fognatura	10,570000	10,675700	10,696840	10,770830
Depurazione	10,570000	10,675700	10,696840	10,770830
<b>Totale</b>	<b>36,917530</b>	<b>37,286705</b>	<b>37,360540</b>	<b>37,618963</b>

#### 3.4.2 Quota variabile

<b>QUOTA VARIABILE</b> <b>(euro/mc)</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Acquedotto	0,420734	0,424941	0,425783	0,428728
Fognatura	0,116270	0,117433	0,117665	0,118479
Depurazione	0,327670	0,330947	0,331602	0,333896
<b>Totale</b>	<b>0,864674</b>	<b>0,873321</b>	<b>0,875050</b>	<b>0,881103</b>

### 3.5 Utenze Pubbliche Disalimentabili

#### 3.5.1 Quota fissa

<b>QUOTA FISSA</b> <b>(euro/singola utenza non raggruppata/anno)</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Acquedotto	15,777530	15,935305	15,966860	16,077303
Fognatura	10,570000	10,675700	10,696840	10,770830
Depurazione	10,570000	10,675700	10,696840	10,770830
<b>Totale</b>	<b>36,917530</b>	<b>37,286705</b>	<b>37,360540</b>	<b>37,618963</b>

#### 3.5.2 Quota variabile

<b>QUOTA VARIABILE</b> <b>(euro/mc)</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Acquedotto	0,208078	0,210159	0,210575	0,212032
Fognatura	0,041616	0,042032	0,042115	0,042406
Depurazione	0,104039	0,105079	0,105288	0,106016
<b>Totale</b>	<b>0,353733</b>	<b>0,357270</b>	<b>0,357978</b>	<b>0,360454</b>

### 3.6 UtENZE Pubbliche Non Disalimentabili

#### 3.6.1 Quota fissa

<b>QUOTA FISSA</b> <b>(euro/singola utenza non raggruppata/anno)</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Acquedotto	15,777530	15,935305	15,966860	16,077303
Fognatura	10,570000	10,675700	10,696840	10,770830
Depurazione	10,570000	10,675700	10,696840	10,770830
<b>Totale</b>	<b>36,917530</b>	<b>37,286705</b>	<b>37,360540</b>	<b>37,618963</b>

#### 3.6.2 Quota variabile

<b>QUOTA VARIABILE</b> <b>(euro/mc)</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Acquedotto	0,208078	0,210159	0,210575	0,212032
Fognatura	0,041616	0,042032	0,042115	0,042406
Depurazione	0,104039	0,105079	0,105288	0,106016
<b>Totale</b>	<b>0,353733</b>	<b>0,357270</b>	<b>0,357978</b>	<b>0,360454</b>

### 3.7 UtENZE Antincendio

#### 3.7.1 Quota fissa

<b>QUOTA FISSA</b> <b>(euro/singola bocca antincendio/anno)</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Acquedotto per bocche UNI45	6,342000	6,405420	6,418104	6,462498
Acquedotto per bocche > UNI45	10,570000	10,675700	10,696840	10,770830

#### 3.7.2 Quota variabile

<b>QUOTA VARIABILE - da corrispondere nei casi di</b> <b>utilizzo diverso dall'incendio</b> <b>(euro/mc)</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Acquedotto per bocche UNI45	2,103671	2,124707	2,128915	2,143640
Acquedotto per bocche > UNI45	2,103671	2,124707	2,128915	2,143640

### 3.8 Utenze domestiche non residenti

#### 3.8.1 Quota fissa

<b>QUOTA FISSA</b> <b>(euro/singola utenza non raggruppata/anno)</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Acquedotto	46,280753	46,743561	46,836122	47,160088
Fognatura	4,161564	4,203180	4,211503	4,240634
Depurazione	7,282737	7,355564	7,370130	7,421109
<b>Totale</b>	<b>57,725054</b>	<b>58,302305</b>	<b>58,417755</b>	<b>58,821830</b>

#### 3.8.2 Quota variabile

<b>QUOTA VARIABILE</b> <b>(euro/mc)</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Acquedotto	1,057000	1,067570	1,069684	1,077083
Fognatura	0,116270	0,117433	0,117665	0,118479
Depurazione	0,327670	0,330947	0,331602	0,333896
<b>Totale</b>	<b>1,500940</b>	<b>1,515949</b>	<b>1,518951</b>	<b>1,529458</b>

#### 3.8.3 Scaglioni di consumo

Per le utenze domestiche non residenti la quota variabile del servizio acquedotto è applicata inoltre secondo le percentuali e le fasce di consumo (denominate "scaglioni") di seguito definite:

- sino a 55 mc/anno                      come definito nella tabella soprastante;
- da 55 a 150 mc/anno                    come definito nella tabella soprastante;
- oltre 150 mc/anno                      aumento del 40% rispetto la tabella soprastante.

### 3.9 Utenze domestiche residenti

#### 3.9.1 Quota fissa

QUOTA FISSA (euro/singola utenza non raggruppata/anno)	2020	2021	2022	2023
Acquedotto	14,725694	14,872951	14,902403	15,005482
Fognatura	4,161564	4,203180	4,211503	4,240634
Depurazione	7,282737	7,355564	7,370130	7,421109
<b>Totale</b>	<b>26,169995</b>	<b>26,431695</b>	<b>26,484035</b>	<b>26,667225</b>

#### 3.9.2 Quota variabile

QUOTA VARIABILE (euro/mc)	2020	2021	2022	2023
Acquedotto	0,742410	0,749834	0,751319	0,756516
Fognatura	0,197674	0,199651	0,200046	0,201430
Depurazione	0,345780	0,349238	0,349929	0,352350
<b>Totale</b>	<b>1,285864</b>	<b>1,298723</b>	<b>1,301295</b>	<b>1,310296</b>

Si ricorda che a partire dall'anno 2019 gli utenti domestici residenti di tutto l'ATO di Sondrio corrispondono le medesime tariffe, essendo terminata l'evoluzione tariffaria - stabilita con la prima versione del Piano d'Ambito – che ebbe lo scopo di distribuire su più anni gli originali differenziali tra gli utenti di comuni diversi.

#### 3.9.3 Scaglioni di consumo

In esito alle disposizioni emanate dall'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico (ora ARERA) con deliberazione n.665 del 28 settembre 2017 (TICSI), sono definiti due criteri per l'applicazione della quota variabile del servizio acquedotto per l'utenza domestico residente.

##### 3.9.3.1 Criterio pro capite di tipo standard

Tale criterio viene applicato in assenza di informazioni circa la numerosità dei componenti la singola utenza domestica residente e comunque non oltre il 01 gennaio 2022.

Consiste nel considerare la numerosità della singola utenza domestica residente pari a tre componenti.

Per quanto sopra, la quota variabile del servizio acquedotto è applicata secondo le percentuali e le fasce di consumo di seguito definite:

- sino a 55 mc/anno                      riduzione del 20% rispetto la tabella del par. 3.9.2;
- da 55 a 150 mc/anno                 come definita nella tabella del par. 3.9.2;
- oltre 150 mc/anno                    aumento del 40% rispetto la tabella del par. 3.9.2.

Al sensi dell'art.3.6 della deliberazione AEEGSI 665/2017, a tutela dei nuclei domestici numerosi, è fatto obbligo al soggetto Gestore di accettare l'autodichiarazione [della numerosità della singola utenza domestica residente] comunque trasmessa dal singolo utente interessato.

### 3.9.3.2            *Criterio in considerazione dell'effettiva numerosità dei componenti*

Tale criterio viene applicato a seguito dell'acquisizione delle informazioni circa la numerosità dei componenti la singola utenza domestica residente e comunque a far data dal 01 gennaio 2022.

Stabilito in *i* il numero dei componenti, la quota variabile del servizio acquedotto è applicata secondo le percentuali e le fasce di consumo di seguito definite:

- sino a  $18,25 * i$                               [mc/anno]         riduzione del 20 rispetto tabella par. 3.9.2;
- da  $18,25 * i$                          a          $50 * i$      [mc/anno]         come definita nella tabella del par. 3.9.2;
- oltre  $50 * i$                                   [mc/anno]         aumento del 40% rispetto tabella par. 3.9.2.

Alla data del 06 ottobre 2020, risultano<sup>2</sup> fatturazioni del tipo "pro capite" per 261 utenze (relative a 345 famiglie/singole utenze) su un totale di 89.867 utenze (relative a 151.259 famiglie/singole utenze).

---

<sup>2</sup> Cfr. nota di Secam acclarata a protocollo aziendale al n.1853 del 06 ottobre 2020.



### **3.10 Applicazione dell'articolazione tariffaria**

#### **3.10.1 Ambito di applicazione**

Il servizio idrico integrato è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione delle acque reflue (art.141, comma 2, D.Lgs. 152/06).

Pertanto, tutte le utenze che usufruiscono di un servizio di acquedotto connotato da proprietà pubblica – qui intesa come iscrizione del bene nell'inventario dei beni demaniali dell'EE.LL. - e destinato al consumo umano, sono da ricomprendere nel perimetro di applicazione della gestione d'ambito.

Inoltre, considerato quanto disciplinato al punto 8.2.8 del D.P.C.M. 4 marzo 1996 e all'art.146 del D.Lgs. n.152 del 3 aprile 2006, tutte le utenze comprese nella gestione d'ambito devono essere dotate di strumentazione per la misurazione dei volumi di acqua effettivamente consumati.

#### **3.10.2 Casi di esclusione**

##### *3.10.2.1 Proprietà privata*

Nei casi in cui la proprietà privata dell'infrastruttura, di uno o più segmenti del SII, sia dimostrata da parte dell'utenza, la stessa non rientra nella gestione d'ambito.

In tali casi rimangono in capo all'utenza medesima la gestione e la manutenzione delle infrastrutture.

Per quanto concerne la fornitura di acqua, in caso questa sia prelevata da acquedotto pubblico e distribuita mediante acquedotto privato, deve essere installato apposito strumento di misura dei volumi prelevati, sulla base dei quali il Gestore d'ambito fatturerà secondo la tariffa relativa alla tipologia di utenza intestataria del contatore. In tali circostanze la responsabilità del Gestore d'ambito, per quanto al D.Lgs. 31/2001, arriva sino al misuratore predetto.

Per quanto concerne l'eventuale scarico in pubblica fognatura – e la conseguente depurazione - di acque distribuite da acquedotti privati, deve essere installato apposito strumento di misura dei volumi scaricati, sulla base dei quali il gestore d'ambito fatturerà secondo la tariffa relativa alla tipologia di utenza intestataria del contatore. In tali circostanze la responsabilità del Gestore d'ambito inizia a partire dall'innesto in rete fognaria pubblica.

Rimane comunque salva la possibilità per l'utenza privata di concordare con il gestore d'ambito, a titolo oneroso, eventuali prestazioni di servizio al fine di affidare allo stesso la manutenzione delle infrastrutture.

### 3.10.2.2 *Acque non destinate al consumo umano*

Le infrastrutture dedicate all'approvvigionamento e distribuzione di acqua non destinata al consumo umano, ovvero fuori dall'ambito di applicazione del D.Lgs. 31/2001, non rientrano nella gestione d'ambito.

### 3.10.2.3 *Accordi*

Nei casi in cui sia documentata la sussistenza legale di accordi, convenzioni o atti comunque denominati, incidenti sulla regolazione di uno o più segmenti del SII, stipulati tra una parte privata e una Pubblica Amministrazione entro il 01 luglio 2014, il gestore d'ambito è tenuto al rispetto di quanto ivi contenuto.

### **3.10.3 Classificazione delle utenze**

Di seguito si riporta la descrizione delle tipologie di utenza, definite in conformità alle disposizioni emanate dall'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico (oggi ARERA) con deliberazione n.665 del 28 settembre 2017 (TICSI), alle quali sono attribuite tariffe differenti.

Nel caso in cui la singola utenza sia riconducibile a tipologie differenti (ad es. domestico e agrozootecnico) essa è tenuta a dotarsi di uno strumento di misura dei volumi effettivamente impiegati per ciascuna tipologia d'uso. In caso contrario il gestore d'ambito è tenuto a fatturare all'utenza i consumi misurati secondo la tariffa economicamente più gravosa per l'utenza.

#### **3.10.3.1 DOMESTICA RESIDENTE**

La tariffa domestica residente si applica alle utenze di tipo domestico site nel comune ove possiede la residenza il relativo titolare della fornitura.

Si applica altresì alle utenze del soggetto iscritto all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero ubicate in un Comune dell'ATO di Sondrio dal quale il soggetto medesimo provenga (ossia sia stato cancellato dalla relativa Anagrafe della Popolazione Residente) o comunque in un Comune dell'ATO di Sondrio che risulti competente alla gestione dell'AIRE nel quale risulta iscritto il soggetto richiedente.

#### **3.10.3.2 DOMESTICA NON RESIDENTE**

La tariffa domestica non residente si applica alle utenze di tipo domestico site in comuni diversi da quello ove possiede la residenza il relativo titolare della fornitura.

#### **3.10.3.3 ARTIGIANALE E COMMERCIALE**

Si applica alle utenze che svolgono una attività/servizio a fronte della corresponsione diretta o indiretta di una somma di denaro.

A titolo di esempio, comunque da ritenersi non esaustivo, sono da ricomprendere in questa categoria: negozi, punti vendita, centri commerciali, laboratori di artigiani, banche, uffici di aziende per servizi, piscine aperte al pubblico, alberghi, hotel, motel, ristoranti, bar, ecc....

#### **3.10.3.4 INDUSTRIALE**

Si applica alle utenze che svolgono attività di produzione di uno o più beni.

Si applica altresì alle utenze temporanee attivate per il funzionamento di cantieri edili per la realizzazione di opere pubbliche e private; in tali casi l'utenza, che dovrà essere dotata di regolare titolo abilitativo, e fatto salvo il principio secondo il quale solamente il gestore d'ambito, o suo

delegato, può intervenire sulla rete pubblica di adduzione e/o distribuzione di acqua destinata al consumo umano, stipulerà con il gestore d'ambito un apposito contratto con obbligo di posa di strumento di misura dei volumi prelevati e clausola di sospensione della fornitura in caso di carenza idrica alle utenze domestiche.

### 3.10.3.5 AGRICOLA E AGROZOOTECNICA

Si applica alle utenze che svolgono attività agricola in generale.

A titolo di esempio, comunque da ritenersi non esaustivo, sono da ricomprendere in questa categoria le attività di: agriturismo, irrigazione di prati e giardini, allevamento, orticoltura, frutticoltura, viticoltura, e relativa trasformazione dei prodotti.

### 3.10.3.6 PUBBLICA NON DISALIMENTABILE

La tariffa pubblica si applica alle utenze:

- della Pubblica Amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e pertanto: a tutte le Amministrazioni dello stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità Montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le Amministrazioni, le aziende e gli Enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 nonché, fino alla revisione organica della disciplina di settore, il CONI [articoli 47, comma 3 e 2, comma 2 del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82];
- dei soggetti indicati a fini statistici dall'Istituto nazionale di statistica nell'elenco oggetto del comunicato del medesimo Istituto, pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana entro il 30 settembre di ogni anno, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.196 e/o le autorità indipendenti;
- dei Gestori di pubblici servizi [art. 57-bis, comma 1, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82] accreditati all'IPA – Indice delle Pubbliche Amministrazioni, ivi incluse le strutture sanitarie pubbliche;
- degli Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale inseriti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuati dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 [comma 2, art. 6 del Decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55 del MEF].

In particolare, in questa categoria sono da ricomprendere:

- ospedali e strutture ospedaliere;
- case di cura e di assistenza;
- presidi operativi di emergenza relativi a strutture militari e di vigilanza;
- carceri;
- istituti scolastici di ogni ordine e grado;
- le utenze pubbliche che svolgono un servizio necessario per garantire l'incolumità sanitaria e la sicurezza fisica delle persone, ovvero tali per cui una eventuale sospensione dell'erogazione possa comportare problemi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato, tra cui le bocche antincendio "pubbliche".

#### 3.10.3.7 *PUBBLICA DISALIMENTABILE*

Richiamato quanto riportato al punto precedente relativamente alla definizione di utenza pubblica, in questa categoria sono da ricomprendere le utenze pubbliche escluse dal perimetro di applicazione del paragrafo precedente.

#### 3.10.3.8 *ANTINCENDIO*

La tariffa antincendio si applica, a singola bocca, al titolare della stessa.

Le prese insistenti sull'acquedotto pubblico, costituenti parte di impianti antincendio a servizio di insediamenti produttivi e commerciali, devono essere dotate di idonea strumentazione per la misurazione dei volumi.

Il prelievo da tali bocche è consentito esclusivamente a fini antincendio. In caso di incendio certificato dagli Organi competenti, avvenuto o prossimo a divenire, il titolare del contratto di fornitura è esonerato dal pagamento del corrispettivo per l'acqua emunta. In tutti gli altri casi è previsto il pagamento secondo la tariffa su riportata.

### 3.10.4 Utenze idroesigenti

In conformità con l'articolo 9 dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico (ora ARERA) n.665 del 28 settembre 2017 (TICSI), vengono adottate sotto-tipologie di utenze per tenere conto dell'idroesigenza delle attività svolte.

La quota variabile del solo servizio acquedotto viene fatturata a tali utenze secondo la logica a scaglioni di seguito riportata; tale imputazione avviene in maniera automatica, senza preventiva domanda dell'utenza al soggetto gestore.

	<b>Riduzione della tariffa variabile del servizio acquedotto relativa alla tipologia d'uso [%]</b>	<b>Volumi consumati [mc]</b>
1° scaglione	20	500 - 9.999
2° scaglione	30	10.000 – 99.999
3° scaglione	60	100.000 – 399.999
4° scaglione	80	> 400.000

#### 3.10.4.1 ARTIGIANALE E COMMERCIALE - IDROESIGENTE

Si applica alle utenze di cui al paragrafo 3.10.3.3 che svolgono una attività tale per cui il consumo annuo supera il minimo di cui alla tabella sopra riportata.

#### 3.10.4.2 INDUSTRIALE - IDROESIGENTE

Si applica alle utenze di cui al paragrafo 3.10.3.4 che svolgono una attività tale per cui il consumo annuo supera il minimo di cui alla tabella sopra riportata.

#### 3.10.4.3 AGRICOLA E AGROZOOTECNICA - IDROESIGENTE

Si applica alle utenze di cui al paragrafo 3.10.3.5 che svolgono una attività tale per cui il consumo annuo supera il minimo di cui alla tabella sopra riportata.

#### 3.10.4.4 PUBBLICA NON DISALIMENTABILE - IDROESIGENTE

Si applica alle utenze di cui al paragrafo 3.10.3.6 che svolgono una attività tale per cui il consumo annuo supera il minimo di cui alla tabella sopra riportata.

#### 3.10.4.5 PUBBLICA DISALIMENTABILE - IDROESIGENTE

Si applica alle utenze di cui al paragrafo 3.10.3.7 che svolgono una attività tale per cui il consumo annuo supera il minimo di cui alla tabella sopra riportata.

### **3.10.5 Specificazioni riguardo l'applicazione delle tariffe**

#### *3.10.5.1 Tariffa di collettamento e depurazione dei reflui industriali autorizzati allo scarico in pubblica fognatura*

Il Testo Integrato Corrispettivi Servizi Idrici, approvato con deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico (ora ARERA) n.665 del 28 settembre 2017 ha imposto una nuova metodologia di calcolo per la determinazione Tariffaria del servizio di collettamento e depurazione dei reflui industriali autorizzati allo scarico in pubblica fognatura.

Per una trattazione completa si rimanda all'apposita relazione di accompagnamento al TICS (deliberazione di Consiglio provinciale n.18 del 09 maggio 2019).

#### *3.10.5.2 In caso di situazioni caratterizzate da permanenti limiti all'usabilità dell'acqua*

Nei casi in cui la situazione infrastrutturale sia così deficitaria da limitare fortemente l'usabilità dell'acqua da parte degli utenti (ad es. tale situazione si può riscontrare in alcuni nuclei montani, difficilmente raggiungibili con automezzi, vissuti poche settimane l'anno), previa richiesta scritta del Sindaco in qualità di autorità locale igienico sanitaria, e solo qualora si manifesti almeno una delle condizioni di seguito elencate:

- presenza nelle acqua distribuite di almeno un parametro oltre i limiti di legge per la potabilità (ex D.Lgs. 31/01) per un periodo di tempo di almeno 4 mesi continui;
- pressione nella rete distributrice inferiore a 0,5 bar per un periodo di tempo di almeno 4 mesi continui;

il Gestore d'ambito è tenuto ad applicare alle utenze interessate da tali disagi la sola quota fissa della tariffa del servizio acquedotto, dando atto che nulla cambia in relazione alle quote fisse e variabili della tariffa dei servizi di fognatura e depurazione laddove presenti.

Gli interventi necessari per il ripristino delle condizioni minime di servizio appartengono alla gestione d'ambito ma, in assenza della medesima priorità che contraddistingue gli interventi a servizio dei nuclei residenziali o comunque maggiormente abitati, verranno realizzati gradualmente e successivamente a quelli ritenuti più urgenti.

#### *3.10.5.3 Pulizia di impianti di depurazione privati*

La cura, la manutenzione e la pulizia delle fosse settiche e/o biologiche a servizio di reti fognarie private sono di competenza del privato medesimo, il quale deve essere in possesso di regolare autorizzazione allo scarico dei reflui ai sensi del D.Lgs. 152/2006.

Le attività di cui sopra esulano dai compiti attribuiti ex lege al gestore d'ambito, trattandosi di prestazioni di libero mercato, per le quali il singolo privato può rivolgersi a qualunque professionista dotato delle necessarie competenze e certificazioni, incluso il gestore d'ambito medesimo.

### 3.10.6 Stagionalità

L'ATO di Sondrio è caratterizzato da un territorio interamente montano. Questo comporta che alcune utenze subiscano dei disagi, se non addirittura delle limitazioni, all'uso della risorsa idrica: ad esempio non sono rare le situazioni ove si rende necessario svuotare le infrastrutture di acquedotto causa gelo invernale.

E' pertanto necessario definire il criterio di utenza stagionale al fine di richiedere agli utenti interessati un corrispettivo del SII che tenga conto di tali limitazioni.

Ciò premesso il Gestore d'ambito, al ricorrere di una delle condizioni seguenti, considererà all'atto di emissione della fattura un periodo di fornitura standard di 6 mesi in luogo di 12:

- sospensione del servizio acquedotto disposto causa gelo invernale;
- accesso limitato all'utenza con autoveicoli (mancanza di strade, assenza sgombero neve, divieto di circolazione per altri motivi, ecc...).

Ciò nonostante, in considerazione delle numerose casistiche possibili, è lasciata facoltà al singolo Comune di deliberare, con proprio atto di Giunta, un periodo di stagionalità inferiore ai 6 mesi – ma non inferiore a 3 mesi - per le singole località per le quali sia ritenuto necessario. Il gestore d'ambito dovrà attenersi a quanto disposto in merito dal Comune.

Al fine di salvaguardare l'uso domestico prevalente, in caso di carenza idrica il gestore d'ambito ha facoltà di ridurre il quantitativo di acqua distribuita alle utenze stagionali, finanche giungere alla disalimentazione totale temporanea, con preavviso di almeno 24 ore.



### **3.10.7 Sospensione/cessazione della fornitura richiesta dall'utenza**

Nei casi in cui l'utenza ritenga di non avvalersi della fornitura idrica per un determinato periodo di tempo può richiedere la sospensione del servizio acquedotto al gestore d'ambito.

In tali casi la fattura emessa dal gestore terrà conto del periodo di sospensione del servizio acquedotto.

Parimenti, se l'utenza ritenga di non avvalersi più in maniera definitiva della fornitura idrica può richiedere la cessazione della fornitura.

In tali casi il gestore d'ambito emetterà un'ultima fattura relativa al periodo sino alla data di cessazione del servizio acquedotto.

In caso di utenza domestica la sospensione/cessazione del servizio acquedotto determina automaticamente la sospensione/cessazione dei servizi fognatura e depurazione. Per le altre tipologie di utenza il gestore d'ambito è tenuto a verificare caso per caso.

### 3.10.8 Utenze montane

#### 3.10.8.1 Premessa

In considerazione della morfologia dell'ATO di Sondrio che risulta essere interamente montano, si ritiene opportuno dedicare una regolazione apposita alle utenze site al di fuori dei nuclei permanentemente abitati comunque denominate (maggenghi, alpeggi, baite montane,...)

L'ambiente montano è stato storicamente impiegato per la pastorizia d'altura, tipicamente nei mesi estivi. Tale attività, un tempo largamente diffusa in Valtellina e Valchiavenna, ha comportato la realizzazione di diversi nuclei abitativi a quote considerevoli, spesso anche superiori a 1.500 m s.l.m., oltre che il mantenimento di aree a prato, la cura delle vie di accesso e la manutenzione del bosco circostante.

Oggiogiorno tale attività è ancora praticata ma in misura minore rispetto al passato. In alcuni casi le vecchie abitazioni sono state trasformate in baite per la villeggiatura estiva, in altri casi sono ancora utilizzate per la pastorizia ma con tempi di permanenza inferiori, in altri casi invece si assiste a un abbandono progressivo del territorio che duole non solo per l'imbruttimento del paesaggio ma soprattutto per la mancata manutenzione.

E' per contrastare il naturale impoverimento del territorio montano che sono state sviluppate nel tempo diverse modalità di distribuzione dell'acqua. Con accordi e convenzioni diversi da Comune a Comune, a volte coinvolgendo direttamente i soggetti privati interessati, le Amministrazioni hanno ritenuto di agevolare la presenza dell'uomo in tali aree in quanto tale presenza comportava naturalmente una cura e un mantenimento dei luoghi ai quali difficilmente l'Amministrazione si sarebbe potuta sostituire.

E' con tale consapevolezza che si ritiene di dover regolare anche tali casistiche.

#### 3.10.8.2 Dentro o fuori la gestione d'ambito

Tenendo in considerazione quanto esplicitato in premessa occorre in primo luogo esaminare ciascuna situazione locale (il singolo raggruppamento di abitazioni, il singolo maggengo, il singolo alpeggio, ecc...) per definire, analizzando le cause di esclusione definite in precedenza, se le singole utenze rientrano nella gestione d'ambito oppure no.

- In caso le utenze rientrino nella gestione d'ambito, la gestione e la manutenzione delle infrastrutture sono a carico del Gestore d'ambito, il quale deve provvedere a garantire il servizio direttamente alla singola utenza alla quale fatturerà direttamente come se si trattasse di una utenza generica. Vighe in questo caso l'obbligo di posa del contatore a singola utenza; è applicabile il criterio di stagionalità qualora ne ricorrano i requisiti (**Modello n.1 – singola utenza**).

- Nel caso in cui si ritenesse maggiormente vantaggioso, da un punto di vista tecnico, economico e ambientale, installare uno o più contatori centralizzati a servizio di più utenze di una stessa località, il Comune ha facoltà di intestarsi il/i contatore/i. In tale caso il gestore d'ambito fatturerà al Comune la quota variabile del servizio prestato con tariffa per utenza pubblica mentre la fatturazione della quota fissa avverrà tenendo conto del criterio di utenza raggruppata. L'eventuale suddivisione dell'importo tra i singoli utenti sarà di competenza del Comune. In tale circostanza la responsabilità del gestore ai sensi del D.Lgs. 31/01 si ferma al punto di consegna, ovvero al/i contatore/i, e la responsabilità della gestione e manutenzione dell'infrastruttura a valle del punto di consegna è del Comune, salvo la stipula di accordi, anche onerosi, con il gestore d'ambito stesso. E' applicabile il criterio di stagionalità qualora ne ricorrano i requisiti (**Modello n.2 - condominio comunale**).

Con riferimento al "Modello n.2 - condominio comunale" l'istituto del baratto amministrativo, di cui all'art.24 del DL n.133/2014, convertito nella Legge 11 novembre 2014 n.164, offre un'interessante prospettiva, secondo la quale ai cittadini – singoli o associati - che prestino attività di "pulizia, manutenzione, abbellimento di aree verdi [...] ed in genere la valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano" [...]", i Comuni possono deliberare riduzioni o esenzioni di tributi inerenti al tipo di attività posta in essere".

Si segnala pertanto l'opportunità di valutare, all'interno di ciascun Comune, se possano ricorrere le condizioni per l'implementazione di tale istituto, che permetterebbe ai Comuni di non rivalersi economicamente sugli utenti delle aree montane a condizione che prestino attività di manutenzione del verde pubblico connessa all'accessibilità alle infrastrutture idriche.

- Una estensione del Modello n.2 è possibile quando al posto del Comune si proponga un privato ad essere titolare del contratto di fornitura. In tale caso il gestore d'ambito fatturerà la quota variabile del servizio prestato con tariffa riferita alla tipologia d'utenza dell'intestatario del contratto mentre la fatturazione della quota fissa avverrà tenendo conto del criterio di utenza raggruppata. L'eventuale suddivisione dell'importo tra i singoli utenti sarà di competenza del privato. In tale circostanza la responsabilità del gestore ai sensi del D.Lgs. 31/01 si ferma al punto di consegna, ovvero al/i contatore/i, e la responsabilità della gestione e manutenzione dell'infrastruttura a valle del punto di consegna è del privato, salvo la stipula di accordi, anche onerosi, con il gestore d'ambito stesso. E' applicabile il criterio di stagionalità qualora ne ricorrano i requisiti (**Modello n.3 – distribuzione privata**).

- In caso le utenze non rientrino nella gestione d'ambito perché l'acqua è distribuita attraverso infrastrutture di proprietà di privati occorre valutare se l'approvvigionamento idrico avviene autonomamente (ad es per mezzo di sorgente in concessione) oppure da acquedotto pubblico.
  - Nel primo caso, non sussistendo interferenze tra la gestione "privata" e quella d'ambito le Parti non sono tenute a stipulare nessun accordo, fermo restando che il gestore d'ambito non è responsabile del servizio esercito dai privati (**Modello n.4 – privato**).
  - Nel secondo caso occorre che il soggetto proprietario delle infrastrutture e il Gestore d'ambito stipulino un contratto di fornitura apposito. In tale circostanza la responsabilità del Gestore ai sensi del D.Lgs. 31/01 si ferma al punto di consegna, ovvero al contatore, e la responsabilità della gestione e manutenzione dell'infrastruttura a valle del punto di consegna è della parte privata. Deve essere contabilizzato, tramite idonea strumentazione, il volume prelevato da acquedotto pubblico e il gestore d'ambito fatturerà la quota variabile e la quota fissa del servizio prestato all'intestatario del contratto di fornitura con tariffa relativa alla tipologia di utenza di appartenenza. L'eventuale suddivisione dell'importo fatturato tra i singoli proprietari sarà di competenza dell'intestatario medesimo. E' applicabile il criterio di stagionalità qualora ne ricorrano i requisiti (**Modello n.5 – condominio privato**).
- In caso le utenze non rientrino nella gestione d'ambito perché l'acqua è destinata ad un consumo diverso da quello umano, quale che sia la proprietà dell'infrastruttura - la gestione non rientra in quella d'ambito. E' questo il caso ad esempio di forniture di acqua "non potabile" ai sensi del D.Lgs. 31/01 (**Modello n.6 – estraneo al SII**) .

In considerazione della specificità che caratterizza ogni singolo insediamento, risulta necessario accedere alle conoscenze che ciascun Comune possiede del proprio territorio. Per tale motivo, al fine di delineare il perimetro della gestione d'ambito per le utenze montane è richiesto a ciascun Comune di determinare con proprio atto – per chi non l'avesse ancora fatto – e di tenere costantemente aggiornata per gli altri:

- la perimetrazione cartografica delle aree montane ricadenti nel proprio territorio;
- la classificazione nei 6 modelli sopra descritti delle aree perimetrate;
- per le aree classificate con i Modelli 1, 2, 3, 5: l'elenco nominale delle utenze.

#### 3.10.8.3 *Residenza montana*

Al fine di agevolare la fruibilità delle aree montane e la conseguente cura e manutenzione del territorio, ai titolari di contratti di fornitura di tipo domestico in utenze montane, che risultino avere residenza in uno dei Comuni della medesima Comunità Montana, verrà applicata la tariffa domestico residente, scaglioni inclusi. A tal fine si considera il Comune di Sondrio come se fosse appartenente alla Comunità Montana di Sondrio.

#### 3.10.8.4 *Salvaguardia dell'uso domestico prevalente*

Al fine di salvaguardare l'uso domestico prevalente, in caso di carenza idrica il gestore d'ambito ha facoltà di ridurre il quantitativo di acqua distribuita alle utenze montane mediante acquedotto pubblico, finanche giungere alla disalimentazione totale temporanea, con preavviso di almeno 24 ore.

### 3.10.9 Regolazione per le utenze tuttora sprovviste degli strumenti di misura

L'obbligo di misurazione dei volumi consegnati all'utente risale al D.P.C.M. 4 marzo 1996 (punto 8.2.8), concetto ulteriormente rafforzato dal D.Lgs. n.152 del 3 aprile 2006 (art.146).

La presenza del contatore garantisce un'imputazione in fattura dei volumi effettivamente usufruiti, oltre che rappresentare un efficace strumento per tendere ai principi di eguaglianza e imparzialità di trattamento tra gli utenti.

In considerazione delle attività svolte dal Gestore in ossequio al punto n.3 della deliberazione dell'Ufficio d'Ambito n.40 del 04.12.2018<sup>3</sup>, essenzialmente volte ad una comunicazione capillare a tutte le utenze che risultavano sprovviste di contatore, l'Ente di Governo dell'Ambito così intende regolare le ultime utenze tuttora sprovviste di strumento di misura:

- nessuna azione o misura configurabile come agevolazione potrà essere disposta a beneficio di utenti che non abbiano il contatore o non ne abbiano inoltrata relativa domanda di posa al Gestore;
- nei confronti degli utenti destinatari delle comunicazioni di cui sopra (che persistano a non depositare istanza di posa contatore), il Gestore è tenuto a tradurre in atto le previsioni di cui al punto n.4 della deliberazione dell'Ufficio d'Ambito n.40 del 04.12.2018;

Si ritiene di specificare che il singolo utente ha la facoltà di passare in qualunque momento dal regime di attribuzione dei volumi standard (di cui al punto n.4 della deliberazione dell'Ufficio d'Ambito n.40 del 04.12.2018) al regime basato sui consumi effettivamente misurati, depositando presso il soggetto Gestore l'apposita domanda di posa contatore e provvedendo alla posa entro il limite massimo di 18 mesi.

---

<sup>3</sup> Cfr. Nota acclarata a protocollo aziendale al n.1785 del 28.09.2020

### 3.10.9.1 Utenze raggruppate

La fatturazione alle utenze c.d. "raggruppate", ossia costituite da una aggregazione di più famiglie/unità immobiliari/singole utenze e/o diverse categorie contrattuali, avviene applicando tante quote fisse quante sono le singole utenze finali e, qualora rilevante, in dipendenza della loro categoria contrattuale.

La quota variabile è invece applicata al volume misurato dal contatore, con tariffa dipendente dalla tipologia d'utenza del titolare del contratto di fornitura.

In caso il raggruppamento sia composto (anche solo in parte) da singole utenze domestiche, occorre avere riguardo all'applicazione degli scaglioni di consumo per il servizio acquedotto.

In caso sia presente anche solo una utenza domestica di tipo residente, la tipologia di scaglione da prendere in considerazione e la tariffa da applicare alla quota variabile saranno quelle relative all'utenza domestico residente.

In tal caso dovrà essere considerata la numerosità *i* di ciascuna singola utenza di tipo domestico residente (fino al 31.12.2021, in coerenza con il TICSI, in caso di assenza di informazioni verrà considerato il valore standard di 3 persone), dovrà esserne calcolata la media aritmetica, in base alla quale verranno definite le tre fasce di consumo medie. Il Gestore sarà quindi tenuto ad applicare tali fasce proporzionando i relativi volumi limite al numero delle singole utenze che compongono il raggruppamento.

In caso non sia presente neanche una utenza domestica di tipo residente ma sia presente almeno una utenza domestica di tipo non residente, la tipologia di scaglione da prendere in considerazione sarà quella relativa all'utente domestico non residente e la tariffa applicata alla quota variabile sarà quella relativa alla categoria contrattuale prevalente.

Premesso che per l'utente domestico non residente non è prevista la considerazione dell'effettivo numero di componenti il nucleo familiare, in tali casi Il Gestore sarà tenuto ad applicare gli scaglioni di consumo definiti in precedenza proporzionando i relativi volumi limite al numero delle singole utenze che compongono il raggruppamento.

Si pone in evidenza l'obbligatorietà, per le utenze non domestiche facenti parte di un raggruppamento, di provvedere a disporre di una propria utenza dotata di misuratore dei volumi dedicato, come disposto nel Regolamento del SII.

Il numero e la composizione delle diverse unità (qui intendendo la specificazione del numero delle diverse tipologie d'utenza facenti parte dell'aggregazione) devono essere indicate dall'intestatario del contratto di fornitura mediante apposita comunicazione da rilasciare a S.Ec.Am. S.p.A. (nulla interessando gli eventuali subentri di un soggetto ad un altro se la tipologia d'utenza rimane immutata).

In assenza della predetta comunicazione è facoltà del Gestore applicare alle unità costituenti il raggruppamento – il cui numero complessivo potrà essere eventualmente rilevato dal Gestore stesso - la categoria contrattuale con le tariffe più elevate tra quelle che lo compongono.

La ripartizione interna delle somme fatturate deve essere effettuata e organizzata a cura e spese dell'utente, ai sensi del punto 8.2.8 del D.P.C.M. 04.03.96, recante "Disposizioni in materia di risorse idriche".

In caso l'utenza raggruppata sia sprovvista di contatore, si applica quanto stabilito al paragrafo 3.10.9.

Quanto sopra vale per ciascuno dei tre servizi (acquedotto, fognatura e depurazione), se presenti.



#### **4 SVILUPPO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO**

Nell'esercizio delle proprie competenze in materia tariffaria l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) definisce dei periodi (c.d. "regolatori") per ciascuno dei quali chiede agli Enti di Governo degli ATO di produrre lo specifico schema regolatorio, comprensivo del PEF.

A tale capitolo vengono dunque allegati il Piano Tariffario, il Conto Economico, il Rendiconto Finanziario e lo Stato Patrimoniale della gestione d'ambito del SII, così come in esito alla predisposizione tariffaria per il terzo periodo regolatorio 2020-2023 ai sensi della deliberazione ARERA n.580 del 27 dicembre 2019.

Pur evidenziando come le previsioni nel PEF sopra citato non si arrestino al 2023 ma proseguino sino al termine dell'affidamento a S.Ec.Am. S.p.A., in considerazione della regolazione "per periodi" da parte dell'Autorità, per quanto concerne la disciplina alla quale attenersi è evidentemente opportuno il rimando alle relative deliberazioni emanate dall'Autorità di tempo in tempo vigenti.



PIANO TARIFFARIO

Table with columns: SCHEMI REGOLATORI, UdM, Valore. Rows include VRG, Popolazione residente, Presenza di aggregatori, SCHEMA REGOLATORIO (A), SCHEMA REGOLATORIO DI CONVERGENZA (B), and SCHEMA REGOLATORIO.

COMPONENTI DI COSTO Opex, Capex, FNnew, ERC

Table with columns: Componente, UdM, and years 2020-2044. Rows include Opex, AMM, Opex, Opex, Opex, Opex, Opex, Opex, Opex, Opex, Capex, FNnew, ERC.

FONDO NUOVI INVESTIMENTI

Table with columns: Componente, UdM, and years 2020-2044. Rows include FNnew, AMM, ACUIT, IT, IT, FN.

SVILUPPO DEL VRG predisposto dal soggetto competente (include eventuali rimodulazioni)

Table with columns: Componente, UdM, and years 2020-2044. Rows include Opex, Capex, FNnew, RC, ERC.

SVILUPPO DEL MOLTIPLICATORE TARIFFARIO predisposto dal soggetto competente

Table with columns: Componente, UdM, and years 2020-2044. Rows include VRG, RT, S tariff, P predisposto dal soggetto competente, RC, ERC.

SVILUPPO DEL MOLTIPLICATORE TARIFFARIO applicabile (nelle more dell'Approvazione ARERA)

Table with columns: Componente, UdM, and years 2020-2044. Rows include Limite al moltiplicatore tariffario, VRG (concrete con il applicabile), P applicabile.

Meccanismi incentivanti per il miglioramento della qualità, controllo sui livelli raggiunti e modalità di copertura dei premi

Table with columns: Componente, UdM, and years 2020-2044. Row: Strumento allocativo (€/mc).

INVESTIMENTI

Table with columns: Componente, UdM, and years 2020-2044. Rows include Investimenti al lordo dei contributi, Contributi, Investimenti al netto dei contributi, CIN, CIN, OFCIN.

Trasferimento importi dovuti alla contabilità speciale del Commissario Unico (Del. 440/2017/R/rid)

Table with columns: Componente, UdM, and years 2020-2023. Rows include Fabbisogno degli investimenti per adeguamento, Fabbisogno di investimenti coperto da tariffa, Fabbisogno di investimenti coperto con risorse regionali o altre fonti pubbliche, Risorse da destinare alla contabilità speciale del Commissario Unico, Parte del VRG destinata alla contabilità speciale del Commissario Unico, Risorse regionali o altre fonti pubbliche destinate alla contabilità speciale del Commissario Unico.

VALORE RESIDUO A FINE CONCESSIONE

Table with columns: Componente, UdM, and Valore. Rows include ID, FAn, CFP, FAn, LIC, VR a fine concessione.

## CONTO ECONOMICO

Voce Conto Economico	UdM	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	
Ricavi da tariffe	euro	19.958.384	21.128.306	21.228.533	21.608.586	21.906.306	22.089.609	21.883.841	21.387.513	20.823.322	20.537.407	20.409.354	20.276.021	20.105.407	20.141.418	20.318.599	20.293.525	20.493.579	20.668.566	20.787.934	21.044.342	21.283.485	21.502.314	21.722.118	22.005.385	22.300.850	
Contributi di allacciamento	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Altri ricavi SII	euro	914.187	912.645	968.704	1.010.987	985.436	908.702	844.984	795.668	781.784	816.770	859.815	898.851	914.453	966.265	1.021.568	1.069.043	1.099.585	1.116.118	1.143.698	1.157.607	1.174.706	1.165.323	1.149.498	1.157.133	1.153.829	
Ricavi da Altre Attività Idriche	euro	643.372	552.853	553.811	557.561	558.716	559.912	556.709	539.953	525.001	518.329	514.869	526.147	522.789	531.801	534.387	532.778	535.957	538.946	541.184	543.721	547.671	551.071	555.459	561.851	569.332	
<b>Totale Ricavi</b>	<b>euro</b>	<b>21.515.943</b>	<b>22.593.803</b>	<b>22.751.048</b>	<b>23.177.134</b>	<b>23.450.458</b>	<b>23.558.223</b>	<b>23.285.533</b>	<b>22.723.134</b>	<b>22.130.106</b>	<b>21.872.506</b>	<b>21.784.038</b>	<b>21.701.018</b>	<b>21.542.649</b>	<b>21.639.484</b>	<b>21.874.553</b>	<b>21.895.346</b>	<b>22.129.120</b>	<b>22.323.630</b>	<b>22.472.816</b>	<b>22.745.670</b>	<b>23.005.862</b>	<b>23.218.708</b>	<b>23.427.075</b>	<b>23.724.370</b>	<b>24.024.011</b>	
Costi Operativi (al netto del costo del personale)	euro	8.985.015	9.316.458	8.846.096	8.837.853	8.738.539	8.678.368	8.251.547	7.916.166	7.491.894	7.262.964	7.108.746	6.942.439	6.741.613	6.602.521	6.567.283	6.308.163	6.200.461	6.130.088	6.108.035	6.096.597	6.079.929	6.070.571	6.062.658	6.062.658	6.062.658	
Costo del personale	euro	7.267.501	7.267.501	7.267.501	7.267.501	7.267.501	7.267.501	7.267.501	7.267.501	7.267.501	7.267.501	7.267.501	7.267.501	7.267.501	7.267.501	7.267.501	7.267.501	7.267.501	7.267.501	7.267.501	7.267.501	7.267.501	7.267.501	7.267.501	7.267.501	7.267.501	7.267.501
<b>Totale Costi</b>	<b>euro</b>	<b>16.252.516</b>	<b>16.583.959</b>	<b>16.113.597</b>	<b>16.105.354</b>	<b>16.006.040</b>	<b>15.945.869</b>	<b>15.519.048</b>	<b>15.183.667</b>	<b>14.759.395</b>	<b>14.530.465</b>	<b>14.376.247</b>	<b>14.209.940</b>	<b>14.009.114</b>	<b>13.870.022</b>	<b>13.834.784</b>	<b>13.575.664</b>	<b>13.467.962</b>	<b>13.397.589</b>	<b>13.375.536</b>	<b>13.364.098</b>	<b>13.347.430</b>	<b>13.338.072</b>	<b>13.330.159</b>	<b>13.330.159</b>	<b>13.330.159</b>	
<b>MOL</b>	<b>euro</b>	<b>5.263.427</b>	<b>6.009.845</b>	<b>6.637.451</b>	<b>7.071.779</b>	<b>7.444.418</b>	<b>7.612.354</b>	<b>7.766.485</b>	<b>7.539.467</b>	<b>7.370.712</b>	<b>7.342.042</b>	<b>7.407.791</b>	<b>7.491.078</b>	<b>7.533.534</b>	<b>7.769.462</b>	<b>8.039.770</b>	<b>8.319.682</b>	<b>8.661.158</b>	<b>8.926.041</b>	<b>9.097.280</b>	<b>9.381.573</b>	<b>9.658.433</b>	<b>9.880.637</b>	<b>10.096.916</b>	<b>10.394.211</b>	<b>10.693.852</b>	
Ammortamenti	euro	3.480.581	3.578.292	3.834.360	3.942.219	3.955.734	3.806.155	3.666.162	3.478.730	3.472.510	3.570.370	3.591.138	3.621.375	3.675.752	3.754.189	3.911.697	4.003.413	4.123.699	4.249.332	4.196.810	4.222.206	4.317.537	4.345.137	4.365.837	4.458.712	4.532.201	
<b>Reddito Operativo</b>	<b>euro</b>	<b>1.782.845</b>	<b>2.431.553</b>	<b>2.803.091</b>	<b>3.129.561</b>	<b>3.488.684</b>	<b>3.806.199</b>	<b>4.100.323</b>	<b>4.060.737</b>	<b>3.898.202</b>	<b>3.771.672</b>	<b>3.816.653</b>	<b>3.869.704</b>	<b>3.857.782</b>	<b>4.015.273</b>	<b>4.128.072</b>	<b>4.316.268</b>	<b>4.537.459</b>	<b>4.676.709</b>	<b>4.900.470</b>	<b>5.159.367</b>	<b>5.340.896</b>	<b>5.535.500</b>	<b>5.731.079</b>	<b>5.935.499</b>	<b>6.161.652</b>	
Interessi passivi	euro	720.762	715.599	779.173	853.430	923.702	1.015.907	1.055.691	1.023.201	981.243	953.368	927.903	892.137	909.003	984.558	1.078.225	1.181.921	1.285.906	1.385.883	1.482.386	1.576.572	1.686.517	1.793.627	1.881.077	1.966.361	2.047.795	
<b>Risultato ante imposte</b>	<b>euro</b>	<b>1.062.083</b>	<b>1.715.954</b>	<b>2.023.918</b>	<b>2.276.131</b>	<b>2.564.983</b>	<b>2.790.292</b>	<b>3.044.632</b>	<b>3.037.536</b>	<b>2.916.959</b>	<b>2.818.304</b>	<b>2.888.750</b>	<b>2.977.567</b>	<b>2.948.779</b>	<b>3.030.715</b>	<b>3.049.847</b>	<b>3.134.348</b>	<b>3.251.553</b>	<b>3.290.826</b>	<b>3.418.084</b>	<b>3.582.795</b>	<b>3.654.378</b>	<b>3.741.873</b>	<b>3.850.002</b>	<b>3.969.138</b>	<b>4.113.857</b>	
IRES	euro	254.900	411.829	485.740	546.271	615.596	669.670	730.712	729.009	700.070	676.393	693.300	714.616	707.707	727.372	731.963	752.243	780.373	789.798	820.340	859.871	877.051	898.049	924.000	952.593	987.326	
IRAP	euro	69.531	94.831	109.321	122.053	136.059	148.442	159.913	158.369	152.030	147.095	148.849	150.918	150.453	156.596	160.995	168.334	176.961	182.392	191.118	201.215	208.295	215.884	223.512	231.484	240.304	
<b>Totale imposte</b>	<b>euro</b>	<b>324.431</b>	<b>506.660</b>	<b>595.061</b>	<b>668.324</b>	<b>751.655</b>	<b>818.112</b>	<b>890.624</b>	<b>887.377</b>	<b>852.100</b>	<b>823.488</b>	<b>842.149</b>	<b>865.535</b>	<b>858.160</b>	<b>883.967</b>	<b>892.958</b>	<b>920.578</b>	<b>957.334</b>	<b>972.190</b>	<b>1.011.459</b>	<b>1.061.086</b>	<b>1.085.346</b>	<b>1.113.934</b>	<b>1.147.513</b>	<b>1.184.078</b>	<b>1.227.630</b>	
<b>Risultato di esercizio</b>	<b>euro</b>	<b>737.652</b>	<b>1.209.294</b>	<b>1.428.857</b>	<b>1.607.807</b>	<b>1.813.328</b>	<b>1.972.180</b>	<b>2.154.007</b>	<b>2.150.159</b>	<b>2.064.859</b>	<b>1.994.816</b>	<b>2.046.601</b>	<b>2.112.032</b>	<b>2.090.619</b>	<b>2.146.748</b>	<b>2.156.889</b>	<b>2.213.770</b>	<b>2.294.219</b>	<b>2.318.636</b>	<b>2.406.626</b>	<b>2.521.709</b>	<b>2.569.033</b>	<b>2.627.939</b>	<b>2.702.489</b>	<b>2.785.061</b>	<b>2.886.227</b>	



